

N. SIUS 2021/2566 - UDS FROSINONE
N. SIEP 2010/894 - PM RAVENNA

Ordinanza N. 2021/1639



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI FROSINONE

Si trasmette, per quanto di rispettiva competenza, copia conforme dell' Ordinanza N. 2021/1639, emessa in data 18-10-2021 e depositata in Cancelleria in data 20-10-2021, relativo a ZANOAGA IONUT VASILE, ai seguenti destinatari:

Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di RAVENNA
per l'esecuzione ai sensi dell'art. 659 n. 1 c.p.p.

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria di ROMA
per quanto di competenza IN RIFERIMENTO AL RISARCIMENTO

Avv. MACARI VINCENZO - VIA DEL CASTELLO 5 - FORMIA

Avv. PAZIENTI CRISTIANO - VIA VITTORIO ARMINJON 8 - ROMA

Casà Circondariale di CASSINO
per la notifica a [REDACTED]

FROSINONE, 20-10-2021

ASSISTENTE GIUDIZIARIO

RIF. Titoli Esecutivi

- Fascicolo SIEP 2010 / 894 - Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario RAVENNA
Sentenza N. 2009/26, emessa in data 13-01-2009 da Tribunale Ordinario RAVENNA, definitiva il
02-11-2010



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI FROSINONE

N. 2021/1639 ORD.

S.E.U.S. N° 2021/2566

Il Magistrato di Sorveglianza, dott.ssa Paola Astolfi, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento chiamato all'udienza in camera di consiglio del 18.10.2021, instaurato a seguito di reclamo ex art. 35 bis e 35 ter O.P., proposto da

[REDACTED] n. Romania il 31.1.1986 ristretto presso la Casa C.le di Cassino, in relazione all'esecuzione penale, sentenza Tribunale di Ravenna 13.1.2009, ricompresa nel Cumulo PM Ravenna 10.11.2017, siep n. 2010/894

L'interessato in data 28.6.2021 ha proposto reclamo, iscritto il 29.6.2021, sufficientemente dettagliato circa l'individuazione dei periodi di detenzione e circa le doglianze lamentate, con il quale ha denunciato un pregiudizio afferente alla violazione del diritto fondamentale, quale sancito dall'art. 3 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, secondo il quale *"Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti"*

Il reclamante invoca l'applicazione degli artt. 35 bis e 35 ter O.P., come introdotti dal D.L. 26 giugno 2014 n. 92, convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 117, ossia i rimedi previsti dal legislatore italiano, adottati su sollecitazione della Corte di Strasburgo (sent. CEDU, sez. II, 8 gennaio 2013, Torreggiani e altri c. Italia), volti a rimuovere ed a compensare situazioni di *detenzione inumano e degradante* che si dovessero verificare nelle carceri italiane.

In primo luogo, si osserva che la riduzione di pena prevista dall'articolo 35 ter OP, non è un beneficio premiale equiparabile alla liberazione anticipata, perché essa è sganciata da qualsivoglia valutazione di meritevolezza della condotta durante il periodo di rieducazione e trattamento del detenuto ed è invece vincolata esclusivamente all'esistenza di una situazione di fatto lesiva dei diritti della persona.

Deve ritenersi che essa sia una forma di *riparazione del danno di tipo compensativo*, che si affianca a quella più strettamente risarcitoria, che prevede la corresponsione al detenuto di otto euro per ogni giorno di detenzione inumana.

In secondo luogo, si sottolinea che il presupposto che giustifica la concessione dei rimedi risarcitori/compensativi, di cui all'art. 35 ter OP, non è una nuova figura di illecito civile, poiché la detenzione, "inumana e degradante", derivante da sovraffollamento degli Istituti di pena, è stata già qualificata come danno ingiusto, risarcibile ex articolo 2043 CC., dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 4772/13.

In questo quadro, si osserva che l'art. 35 ter Op, con i rimedi risarcitori/compensativi ivi previsti, sostituisce l'ordinaria disciplina civilistica in tema di risarcimento del danno, introducendo, tra l'altro, i seguenti profili di specialità:

1. la competenza del Magistrato di sorveglianza a decidere sull'azione risarcitoria, quando il pregiudizio di cui all'art. 69 comma 6 lett. b) dell'OP ("mosservanza da

parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale grave pregiudizio all'esercizio di diritti", ossia una delle norme presupposto del reclamo di cui all'art. 35 bis OP) consiste in condizioni di detenzione tali da violare l'art. 3 della Convenzione.

2. il tipo di procedimento (ex art. 737 e.p.p.) applicabile alla cognizione della domanda di risarcimento del danno, nei casi in cui la competenza spetta al Tribunale civile;
3. in entrambi i casi, il contenuto del risarcimento, liquidato forfettariamente in otto euro per ogni giorno di detenzione accertata come lesiva della dignità umana.

Alla luce di ciò si ritiene che, per espressa previsione normativa tramite il collegamento testuale, operato dall'ipotesi disciplinata al comma 1 della norma in esame, alle situazioni indicate nell'art. 69, comma 6, lett. b), della medesima legge, lo specifico rimedio risarcitorio azionabile ai sensi dell'art. 35-ter OP, di fronte al giudice di sorveglianza presuppone la sussistenza di un pregiudizio attuale e grave della posizione soggettiva del soggetto detenuto o internato.

Non rientrano quindi nell'ambito interpretativo e applicativo della nozione di "attualità del pregiudizio" le eventuali violazioni al diritto del detenuto di non vivere una carcerazione inumana, subite in relazione a detenzioni pregresse rispetto all'attuale vicenda esecutiva, in quanto *medio tempore* venute meno e dunque non più attuali (cfr Cass. Pen. Sez. I sent. 43722/15 che statuisce "La cognizione da parte del Magistrato di sorveglianza e in secondo grado del tribunale di sorveglianza, si estende pertanto alla verifica dei fatti generatori di una lamentata violazione al momento della domanda, sempre che -in termini generali- sia in corso l'esecuzione del medesimo decreto di cumulo e possa pertanto parlarsi di unicità del periodo detentivo, tuttora in atto (con riferimento alla data della domanda)").

In questa fattispecie di danno, eventualmente subito in passato ma non più in atto, non sussiste competenza del magistrato di sorveglianza, ma il condannato avrà in ogni caso la possibilità di richiedere, al pari di qualsiasi altro consociato vittima di un illecito, il risarcimento del danno innanzi al giudice civile, ex art. 2043 c.c.

La sentenza da ultimo citata ha chiarito che l'attualità della lesione non deve essere intesa come compressione in atto del diritto soggettivo ben potendo il soggetto detenuto invocare davanti al Magistrato di sorveglianza la tutela speciale in esame anche nell'ipotesi di lesione già subita "ciò perché la necessaria attualità del pregiudizio è condizione necessaria nel reclamo ordinario (art. 69) proprio in ragione della correlazione con la tipologia di tutela che il sistema offre rispetto alle conseguenze dell'illecito (art. 35 co. 3) lì dove non diventa requisito essenziale dell'azione quando la domanda, data la particolare gravità della condotta violatrice, è tesa ad ottenere (in senso ampio) tutela risarcitoria." La giurisprudenza di legittimità in vari arresti ha ribadito "che, in materia di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, l'attualità del pregiudizio non è condizione di accoglibilità della domanda di contenuto riparatorio rivolta, perdurando la detenzione, al magistrato di sorveglianza, avuto riguardo alla natura atipica, con carattere prevalentemente indennitario, della ridetta istanza-reclamo, che suppone come condizione sufficiente lo stato di detenzione." (cfr da ultimo sent. Cass. sez. I pen n. 16335/18). Dunque nell'individuazione dei periodi di detenzione da valutare ai sensi dell'art. 35 ter OP non si deve tener conto del termine iniziale di decorrenza della pena indicato nel titolo - sentenza o provvedimento di cumulo - in esecuzione al tempo del reclamo, potendosi anche valutare i periodi pregressi di esecuzione o custodia cautelare, purché ricompresi nel titolo in esecuzione, sempre che la restrizione in carcere sia stata perdurante o comunque dipendente da titolo ricompreso in un complessivo provvedimento di unificazione di pene concorrenti (sent. Cass. sez. I pen. N. 7421/17)

Le esigenze che la sentenza pilota c.d. "Torreggiani" ha ritenuto di dover con estremo allarme evidenziare sono state quelle che in Italia si ponesse rimedio ad una non più tollerabile situazione *strutturale* di detenzione inumana.

La sentenza Torreggiani ha rilevato come la situazione di sovraffollamento carcerario in Italia fosse un fenomeno strutturale che non riguardava solo i ricorrenti (paragrafo 54. della sentenza).

Rispetto a tale situazione di pregiudizio sistemico, la Corte ha ritenuto non sufficienti, in quanto non efficaci e non effettivi, i rimedi specifici allora vigenti (l'art. 35 Op, che nella formulazione di allora, quand'anche avesse portato ad un accoglimento del reclamo da parte del magistrato di sorveglianza, sostanzialmente restava lettera morta per l'assenza di poteri esecutivi e di ottemperanza in capo al giudice, nei casi di mancato adeguamento spontaneo della amministrazione) e i rimedi esclusivamente risarcitori, i quali non potevano essere considerati sufficienti, dal momento che essi non avevano effetto preventivo "*nel senso che non può impedire il protrarsi della violazione dedotta o consentire ai detenuti di ottenere un miglioramento delle loro condizioni materiali di detenzione (...) in questo senso perché un sistema dei diritti dei detenuti sancito dall'art. 3 della convenzione sia effettivo i rimedi preventivi e quelli compensativi devono coesistere in modo complementare*" (paragrafo 50. della sentenza).

Alla luce del complesso sistema di riforma progressivamente introdotto in Italia dal 2014, sono stati messi a disposizione della popolazione detenuta, sia rimedi preventivi, ossia volti a rimuovere in modo efficace la violazione dedotta (art. 35 bis, art. 35 ter, art. 69) e consentire che il soggetto che si trova in condizioni di sovraffollamento possa vedere cessata tale condizione, sia rimedi compensativi/risarcitori per il ristoro dei danni passati.

Per tutto ciò che attiene la tutela risarcitoria relativa a eventuali situazioni di detenzione inumana e degradante riferite al passato, e quindi non per le esigenze di tutela in forma specifica di una lesione in atto ma per quelle di risarcimento monetario di una lesione subita durante una pregressa detenzione e circoscritta nel passato, l'azione generale di danno ex art. 2043 c.c. rappresenta oggi, come già rappresentava ieri, il rimedio da esperire, prima del quale non è possibile affermare che siano stati esperiti tutti i mezzi di ricorso interni.

Deve peraltro stabilirsi cosa si intenda per trattamento inumano e degradante e quale livello minimo esso debba raggiungere per ricadere nell'ambito dell'art. 3 della Convenzione. Esplicativa in tal senso è la sentenza CEDU, I sez. Causa Mursic c/o Croazia 12.3.2015 che nel par. 49 così stabilisce: "*il maltrattamento che raggiunge un tale livello di gravità solitamente comporta reali lesioni corporali o un'intensa sofferenza fisica o mentale. Tuttavia anche in assenza di queste ultime, laddove il trattamento umilia o svilisce un individuo, dimostrando una mancanza di rispetto per la sua dignità di persona o smimmendola, o fa insorgere sentimenti di paura, di angoscia o inferiorità in grado di spezzare la resistenza morale e fisica di un individuo, esso può essere definito come degradante e può anche rientrare nella proibizione dell'art. 3*". La Corte ha precisato che l'umiliazione e la sofferenza che rilevano a fini risarcitori devono andare oltre l'inevitabile sofferenza morale derivante dalla stessa condizione di detenuto cui comunque lo Stato deve garantire il rispetto della dignità. La pronuncia prende atto che la riduzione dello spazio nella cella detentiva costituisce l'elemento principale da considerare per stabilire se le condizioni detentive siano degradanti in violazione dell'art. 3, stabilendo, in aggiunta ad esso, che "*numerosi altri fattori, quali la durata della detenzione, la possibilità di attività all'aperto, le condizioni fisiche e mentali del detenuto e così via, hanno un ruolo importante nel decidere se le condizioni di detenzione rispettano o meno le garanzie dell'art 3 della Convenzione*" (par. 52). La Corte conclude affermando che: "*la Corte deve considerare i tre elementi seguenti: a) ogni detenuto deve avere un posto individuale per dormire in cella; b) ognuno deve disporre di almeno 3 metri quadri di superficie; e c) la superficie totale della cella deve essere tale da permettere ai detenuti di muoversi liberamente fra gli elementi di arredo. L'assenza di uno fra i suddetti elementi crea di per se una forte presunzione che le condizioni*

detentive risultino in un trattamento degradante e costituiscano un'infrazione all'art. 3". La forte presunzione, e dunque non già presunzione assoluta, può essere pertanto superata tenuto conto delle generali condizioni detentive. Essa può essere vinta in ipotesi in cui la restrizione in uno spazio ridotto sia limitata nel tempo e il detenuto abbia comunque assicurata una certa libertà di movimento; quando il ristretto abbia libero accesso alla luce naturale e all'aria, condizione che compensa una scarsa assegnazione di spazio al condannato; quando questo possa svolgere attività fuori della cella. La sentenza da ultimo citata è stata sostanzialmente confermata dalla Grande Camera che nella sentenza 20 ottobre 2016 ha in primo luogo stabilito che la superficie minima per le celle condivise, rilevante ai fini dell'art. 3 CEDU, è di 3 mq. Nel computo, secondo i supremi giudici, non può tenersi conto dell'area bagno di pertinenza della camera detentiva mentre si computa lo spazio occupato dagli arredi. In sostanza la Corte accoglie il metodo di misurazione al netto dei servizi igienici ma al lordo dei mobili, osservando che l'importante è determinare se i detenuti hanno la possibilità di muoversi liberamente nella cella (cfr conforme la sentenza CEDU Petrescu vs Portugal 3.12.2019).

Resta fermo il principio che quando lo spazio pro capite nella cella condivisa è sotto il limite dei 3mq si ingenera la forte presunzione superabile dall'Amministrazione penitenziaria con la prova che vi siano fattori in grado di compensare la scarsa disponibilità di spazio personale.

La sentenza della Corte di Cassazione SSUU del 24.9.2020, n. 6551/2021 ha definitivamente fatto il punto sugli spazi minimi, sulle modalità di computo e sui rimedi compensativi idonei a superare la forte presunzione sopra citata e, sulla seguente questione di diritto ad essa rimessa " *Se, in tema di conformità delle condizioni di detenzione all'art. 3 CEDU come interpretato dalla Corte EDU, lo spazio minimo disponibile debba essere computato considerando la superficie calpestabile della stanza ovvero quella che assicuri il normale movimento, conseguentemente detraendo gli arredi tutti senza distinzione ovvero solo quelli tendenzialmente fissi e, in particolare, se, tra questi ultimi, debba essere detratto il solo letto a castello ovvero quello singolo*", ha affermando i seguenti principi di diritto:

1. *nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati da assicurare ad ogni detenuto affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, stabilito dall'art. 3 della CEDU, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello;*

2. *i fattori compensativi costituiti dalla breve durata della detenzione, dalle dignitose condizioni carcerarie, dalla sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, se ricorrono congiuntamente, possono permettere di superare la presunzione di violazione dell'art. 3 CEDU derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati;*

3. *nel caso di disponibilità di uno spazio individuale fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi, unitamente ad altri di carattere negativo, concorrono nella valutazione unitaria delle condizioni di detenzione richiesta in relazione all'istanza presentata ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen.*

La complessa pronuncia ha chiarito che il concetto di mobile si riferisce a quegli arredi, come sgabelli o tavoli, facilmente spostabili da un punto all'altro della stanza detentiva, escludendo dunque dal calcolo della superficie utilmente computabile gli arredi fissi, tra i quali rientra il letto a castello che per conformazione consente un unico uso che è quello del riposo a differenza del letto singolo, non solo amovibile, diversamente da quello a castello, ma che permette lo svolgimento di svariate altre attività. Per compensare la riduzione dello spazio individuale a meno di tre metri quadrati, i fattori compensativi già richiamati, devono concorrere tutti congiuntamente.

Ciò premesso, nel reclamo in esame [redacted] si duole in particolare delle condizioni di sovraffollamento subite durante la detenzione eseguita dal 5.11.2017 fino alla data di deposito del reclamo, presso la CC di Cassino.

Preliminarmente deve essere pronunciato non luogo a provvedere sulla doglianza in esame con riferimento al periodo di detenzione sofferto dallo Zanoaga per il medesimo titolo fino al 16.5.2019 perché già oggetto di reclamo, valutato e respinto con ordinanza di questo Magistrato del 3.4.2020.

Quanto al periodo successivo, dall'esame della relazione inviata dalla Direzione della CC di Cassino si rileva che l'odierno reclamante dal 16.5.2020 al 28.6.2021 ha avuto a disposizione uno spazio individuale inferiore a 3 mq per giorni 203, nelle frazioni temporali meglio precisate nello schema allegato alla relazione che qui si intende richiamato e trascritto, con conseguente riduzione della pena di giorni 20, oltre al ristoro pecuniario di 24 euro.

PQM

visti gli artt. 35 bis, 35 ter ord. pen.

Sentite le conclusioni del P.M.

Accoglie il reclamo di [redacted] con riguardo alla detenzione inumana e degradante eseguita nella CC di Cassino nei periodi meglio precisati nella relazione cui si rinvia per il dettaglio, per un totale di giorni 203 e per l'effetto riconosce a questo la riduzione della pena per 20 giorni e a titolo di risarcimento del danno la somma di 24 euro.

Rigetta per il resto il reclamo.

Si Comunichi.

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Depontato in Cancelleria
20.10.2021

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Maria Rosalia Capogna



Visto

20 OTT. 2021

Il Procuratore della Repubblica

Il SOST.

Il Procuratore della Repubblica
Dr. Vittorio...

